

SOMMARIO CAPITOLO 5

5	NORME DI PREVENZIONE LOCALE	5-1
5.1	FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE RISORSE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE	5-1
5.1.1	DIPENDENTI COMUNALI	5-1
5.1.2	VOLONTARIATO	5-2
5.1.2.1	Formazione, Informazione ed Addestramento	5-5
5.1.2.1.1	Normativa Regionale	5-5
5.1.2.1.2	Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001	5-5
5.1.2.2	Dispositivi di Protezione Individuale - DPI	5-5
5.1.2.3	Controllo e Sorveglianza Sanitaria	5-6
5.1.2.4	Materiali e Attrezzature	5-7
5.1.3	ATTIVITA' ADDESTRATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	5-8
5.1.3.1	Esercitazioni di Protezione Civile	5-8
5.1.3.2	Prove di Soccorso	5-10
5.1.3.3	Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001	5-10
5.2	INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO	5-10
5.2.1	INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO	5-10
5.2.1.1	Finalità dell'Informazione	5-11
5.2.1.2	Informazione Preventiva alla Popolazione	5-11
5.2.1.3	Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001	5-12
5.2.2	INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	5-12
5.2.2.1	Campagna Informativa Preventiva	5-12
5.2.2.2	Riproduzione della Scheda Informativa di cui all'allegato V del D.Lgs. 334/1999	5-12
5.2.2.3	Il Messaggio Informativo Preventivo e in Emergenza	5-13

5 NORME DI PREVENZIONE LOCALE

In questo Capitolo si vogliono definire degli obiettivi minimi da perseguire per avviare un percorso di prevenzione dei rischi a livello locale finalizzato alla mitigazione delle conseguenze delle eventuali calamità che si possono verificare sul territorio comunale.

Le attività di prevenzione che verranno trattate esulano dalle seppur fondamentali normali attività di buona gestione del territorio che sono già un obbligo della normativa di settore (Piano di Governo del Territorio ed allegati specifici come gli Studi Geologici e gli Elaborati sui Rischi di Incidente Rilevante).

Le principali attività di prevenzioni a livello locale che devono essere intraprese dal Comune consistono principalmente nelle seguenti attività:

1. **Formazione, Informazione ed Equipaggiamento delle Risorse Comunali di Protezione Civile:** si intendono tutte le attività volte a tenere aggiornati il personale comunale ed il volontariato di Protezione Civile sulle tematiche contenute nel presente piano e la scelta dei più idonei tipi di equipaggiamento ed attrezzature per i compiti operativi e di gestione dell'emergenza individuati.
2. **Informazione alla Popolazione sui rischi presenti sul territorio:** tutte le attività da svolgere per tenere costantemente informata la popolazione sui rischi presenti e sulle norme di autoprotezione per agevolare i soccorsi.
3. **Esercitazioni:** si intendono sia esercitazioni sul campo per gli operativi comunali, sia esercitazioni di sala operativa finalizzate alla comprensione del Piano di Emergenza ed alla corretta attivazione delle procedure e del flusso decisionale da esse previste. Nelle esercitazioni possono essere coinvolti anche i cittadini, a seconda degli obiettivi che si vogliono ottenere.

Queste attività di prevenzioni sono basilari per ottenere due obiettivi fondamentali nella mitigazione dei rischi:

1. Avere a disposizione un personale comunale e, ove presente, un gruppo di Volontari di Protezione Civile preparati al meglio e correttamente equipaggiati che possano intervenire con tempestività ed efficienza.
2. Aumentare la consapevolezza della popolazione circa i pericoli presenti sul territorio comunale e contestualmente incrementare la conoscenza delle norme di autoprotezione ottenendo in questo modo il duplice risultato di diminuire la percentuale di popolazione esposta al pericolo e di aumentarne la probabilità di diminuire i danni subiti.

5.1 FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE RISORSE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

5.1.1 DIPENDENTI COMUNALI

Per formazione ed informazione dei dipendenti comunali si intende l'intraprendere dei percorsi formativi che rendano note le procedure e gli adempimenti contenuti nel presente Piano di Emergenza di Protezione Civile. La formazione dovrebbe essere sviluppata in conformità ai seguenti punti:

1. Fare conoscere il Piano di Emergenza e, con esso, tutti gli adempimenti che le competenze proprie del Comune in materia di Protezione Civile implicano per i dipendenti comunali sia in emergenza, sia in tempo di pace.
2. Organizzare delle simulazioni di attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile in modo che l'U.C.L. prenda dimestichezza con le procedure, la cartografia e la modulistica contenuta nel **Tomo Rosso**. In un secondo momento si dovrebbe coinvolgere anche il personale comunale esterno all'U.C.L. per testare le linee di comunicazione interne al Comune.
3. Reiterare i punti precedenti fintanto che si presentano criticità nell'utilizzo del presente Piano di Emergenza. Si sottolinea come da queste attività formative possono evidenziarsi anche criticità del Piano in alcune situazioni particolari che pertanto possono essere corrette e migliorate.

Da ultimo si ricorda che allo stato attuale della normativa tali attività formative non sono obbligatorie, ma si consiglia vivamente di effettuarle con costanza nel tempo al fine di non disperdere le nozioni apprese sul Piano di Emergenza, in quanto la materia trattata è ampia e complessa e, per natura degli eventi calamitosi, applicabile nel suo complesso molto di rado.

5.1.2 VOLONTARIATO

Per quanto riguarda il Volontariato di Protezione Civile in generale esiste un preciso quadro normativo che regola le attività di formazione, di informazione e di equipaggiamento dei volontari:

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
- **Decreto 13 aprile 2011** - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011
- **Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012** - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

In questo paragrafo si estrapolerà dal contesto generale delle norme sopra citate gli adempimenti applicabili in particolare al Volontariato di Protezione Civile inteso come risorsa primaria del Comune, ovvero ai Gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Civile o Associazioni convenzionate a tal scopo.

Il combinato disposto delle sopracitate norme equipara i volontari di Protezione Civile a lavoratori tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, ovvero:

- necessità di intervento immediato;
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte

Di conseguenza, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, il volontario è equiparato al lavoratore unicamente per i seguenti aspetti:

1. **Formazione, informazione e addestramento**
2. **Dotazione idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso**
3. **Controllo e/o sorveglianza sanitaria**

Le attività elencate in precedenza devono essere garantite per i volontari di Protezione Civile dal legale rappresentante del gruppo, nel caso di Gruppo Comunale di Protezione Civile il Sindaco, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti operativi da svolgere.

A tale riguardo la norma (D.C.D. 12 gennaio 2012) definisce i compiti che il volontario di Protezione Civile può svolgere nell'ambito delle procedure di emergenza. Di seguito si riportano i compiti definiti nel presente piano in relazione agli scenari di rischio individuati:

1. **Assistenza alla Popolazione**, intesa come:
 - a. Attività Psicosociale;
 - b. Attività Socio-Assistenziale;
 - c. Assistenza Ai Soggetti Maggiormente Vulnerabili (Giovani, Anziani, Malati, Disabili);
2. **Informazione alla Popolazione;**
3. **Logistica;**
4. **Uso di Attrezzature Speciali;**
5. **Conduzione di Mezzi Speciali;**
6. **Predisposizione e Somministrazione Pasti;**
7. **Supporto Organizzativo, anche nell'ambito di Sale Operative, Attività Amministrative e di Segreteria;**
8. **Presidio del Territorio;**
9. **Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo non Specialistico;**
10. **Attività Formative;**
11. **Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni;**
12. **Attività Subacquea;**
13. **Attività Cinofile.**

Di seguito viene riportata una tabella che riporta tali compiti in relazione alle Procedure Operative Standard (P.O.S.) che sono individuate nei vari scenari di rischio del presente piano come attività da compiere in emergenza (Capitolo 3.4).

CORRISPONDENZA TRA P.O.S. IN EMERGENZA E MANSIONI	
PROCEDURE OPERATIVE STANDARD - POS INDIVIDUATE NEL P.E.C. CAP. 3.4	MANSIONI DEL VOLONTARIATO D.C.D. 12 GENNAIO 2012
1 Monitoraggio	8. Presidio del Territorio 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
2 Perlustrazione	8. Presidio del Territorio 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
3 Presidio Cancelli/Supporto Viabilità	8. Presidio del Territorio 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
4 Informazione Diretta alla Popolazione	2. Informazione alla Popolazione 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
5 Allestimento Area di Ricovero	1. Assistenza alla Popolazione 3. Logistica 6. Predisposizione e Somministrazione Pasti 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
6 Allestimento Area di Ammassamento Soccorsi	3. Logistica 6. Predisposizione e Somministrazione Pasti 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
7 Evacuazione	1. Assistenza alla Popolazione 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
8 Rimozione Ostacoli	5. Uso di Attrezzature Speciali 6. Conduzione di Mezzi Speciali 9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo non Specialistico 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
9 Rimozione Ostacoli da Alveo	5. Uso di Attrezzature Speciali 6. Conduzione di Mezzi Speciali 9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo non Specialistico 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
10 Preservazione Argini	5. Uso di Attrezzature Speciali 6. Conduzione di Mezzi Speciali 9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo non Specialistico 11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
11 Frana	5. Uso di Attrezzature Speciali 6. Conduzione di Mezzi Speciali 11. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo non Specialistico 13. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni
12 Ricerca Persone Disperse	1. Assistenza alla Popolazione 13. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 14. Attività Subacquea 15. Attività Cinofile
ATTIVITA' NON CORRELATE AD UNA P.O.S. MA ESEGUIBILI DAL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ALTRI AMBITI	7. Supporto Organizzativo, anche nell'ambito di Sale Operative, Attività Amministrative e di Segreteria 10. Attività Formative

Tab. 5-1 - Corrispondenza tra P.O.S. e compiti del Volontariato di Protezione Civile

5.1.2.1 Formazione, Informazione ed Addestramento

L'art. 4 del Decreto 13 aprile 2011 dispone che le organizzazioni curino che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile del presente piano e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 196/2003, ovvero:

- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
- **Addestramento:** complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento.
- **Informazione:** complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative.

Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento per rispettare i principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nello specifico il Comune, nel caso sia dotato di Gruppo Comunale di Protezione Civile, cura, tramite il gruppo di volontariato, che i volontari abbiano ottemperati agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento.

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di formazione ed informazione comporta la sospensione del gruppo comunale di Protezione Civile dall'attività operativa in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 194/2001.

5.1.2.1.1 **Normativa Regionale**

La Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la Scuola Superiore di Protezione Civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili che consentono la partecipazione del volontariato ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale e che permettono di mantenere l'iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali ai sensi del D.P.R. 194/2001.

5.1.2.1.2 **Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001**

Se il Comune, per la formazione del proprio gruppo Comunale di Protezione Civile, intende promuovere attività formative avvalendosi dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 può presentare istanza per l'attivazione per il tramite della Regione con le modalità riassunte nel **modulo M6 del Tomo Rosso**.

5.1.2.2 Dispositivi di Protezione Individuale - DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono definiti dall'art.76 del D.Lgs 81/08 come: *“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”*

La normativa prevede inoltre che il Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato, per i Gruppi Comunali di Protezione Civile il Sindaco, ha i seguenti obblighi:

- Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei D.P.I. disponibili, i dispositivi più idonei a proteggere i volontari;
- Fornire i D.P.I. con marchio CE;
- Fissare le condizioni d'uso e manutenzione;
- Documentare la distribuzione e la verifica dei D.P.I.
- Verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua comprensibile;
- Verificare il corretto utilizzo dei D.P.I. in base alle istruzioni fornite;
- Garantire adeguata informazione sull'uso dei D.P.I.
- Aggiornare la scelta dei D.P.I. in funzione della variazione dei rischi.

Sulla base di quanto premesso è necessario che il Comune, in caso si sia dotato di Gruppo Comunale di Protezione Civile, provveda a verificare che i volontari siano dotati dei D.P.I. corretti che ne consentono l'operatività in emergenza.

5.1.2.3 Controllo e Sorveglianza Sanitaria

Per **controllo sanitario** si intende l'insieme degli accertamenti medici finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore. Il controllo sanitario ha quindi il compito di riconoscere la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza. Il D.C.D. 12 gennaio 2012 stabilisce inoltre che i controlli devono essere assicurati con le seguenti cadenze:

- almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni
- almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni

Inoltre l'art. 4 del Decreto 13 aprile 2011 dispone che le organizzazioni di volontariato individuino chi svolge azioni nell'ambito delle proprie attività che espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria **sorveglianza sanitaria**.

Nello specifico occorre individuare, nel caso il Comune sia dotato di Gruppo Comunale di Protezione Civile, i propri volontari che svolgono attività operative che li espongono ai fattori di rischio in misura superiore alla soglia di 535 ore di volontariato all'anno (o 65 giorni/anno per organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento). I fattori di rischio riportati nel D.Lgs. 81/08 a cui fare riferimento sono riportati nei seguenti titoli:

- VI (movimentazione di carichi manuali),
- VII (attrezzature munite di videoterminali),
- VIII (agenti fisici),
- IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I),

- X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario

Se vengono individuati dei soggetti a rischio il Comune deve comunicare, per il tramite del gruppo comunale di Protezione Civile, entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla **sorveglianza** sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.

Sia per i controlli che per la sorveglianza il Dipartimento Nazionale e le Regioni definiscono gli elenchi dei medici, stabiliscono e rendono note le modalità per lo svolgimento delle visite e chiariscono ai medici individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte dai volontari.

In conclusione è responsabilità del Comune, tramite il gruppo comunale di Protezione Civile:

- assicurarsi che i volontari non svolgano compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa
- attestare l'effettuazione dei **controlli sanitari** per i propri volontari e della **sorveglianza sanitaria** per i volontari "sopra soglia".

Il mancato adempimento del controllo e della sorveglianza sanitaria comporta la sospensione del gruppo comunale di Protezione Civile dall'attività operativa in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 194/2001.

5.1.2.4 Materiali e Attrezzature

Oltre ai D.P.I. è importante che gli operativi in forza al Comune dispongano di idonee risorse strumentali per poter ottemperare ai compiti che sono loro assegnati in emergenza. Per poter scegliere di quali attrezzature dotare il servizio di Protezione Civile comunale è consigliabile seguire il seguente procedimento:

1. **Controllare quali mezzi sono necessari per lo svolgimento dei compiti operativi:** per eseguire questo controllo è necessario verificare le sezioni Automezzo dedicato ed Equipaggiamento minimo consigliato delle Procedure Operative Standard P.O.S., contenute nel **Tomo Rosso** ed in facsimile nel Capitolo 3.4, per verificare quali materiali e mezzi sono necessari.
2. **Verificare se tali attrezzature sono già a disposizione del Comune:** consultando tutte le risorse contenute nel **Tomo Giallo** è possibile verificare quali attrezzature siano già a disposizione dell'amministrazione comunale nel suo complesso e quali siano di proprietà di privati ed attivabili in emergenza mediante ordinanze.
3. **Prevedere di dotarsi delle attrezzature mancanti:** prevedere nell'ambito delle disponibilità finanziarie e della probabile frequenza d'uso, quali delle risorse strumentali mancanti sia possibile acquistare e di quali sia possibile avvalersi mediante convenzione con privati e/o ordinanze.

Si ribadisce come non sia necessario che le nuove acquisizioni di risorse siano necessariamente attribuite direttamente al servizio di Protezione Civile comunale ma è sufficiente che siano in dotazione ad un qualsiasi servizio comunale per poter essere disponibili in emergenza e comunque utili nell'esecuzione dei compiti ordinari.

Pertanto si suggerisce, in occasione di un qualsiasi acquisto di beni strumentali per un qualsiasi servizio comunale, di confrontarsi con il presente piano di Emergenza di Protezione Civile per verificare la possibilità di dotarsi di attrezzature che possano essere compatibili contemporaneamente a più funzioni.

5.1.3 ATTIVITA' ADDESTRATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

La Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 28/05/2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile classifica le attività addestrative, definisce i contenuti da sviluppare nel corso del loro svolgimento e illustra il percorso per l'applicazione dei benefici previsti dagli art. 9 e 10 del D.P.R. 194/01. Di seguito se ne riporta un estratto.

Le attività addestrative vengono classificate in **esercitazioni di protezione civile** e **prove di soccorso**. La principale differenza tra le **esercitazioni di protezione civile** e le **prove di soccorso** è da ricercarsi nel fatto che per le prime viene prevista la partecipazione di Enti, Amministrazioni e Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, la cui attivazione, in termini di uomini, materiali e mezzi, nonché il coordinamento del loro impiego, viene garantito attraverso la rete dei centri operativi, attivati secondo una ben determinata catena di comando e controllo di protezione civile. Le prove di soccorso vengono invece svolte, generalmente, da una sola struttura operativa che provvede all'impiego delle proprie risorse per lo svolgimento dell'attività.

5.1.3.1 Esercitazioni di Protezione Civile

Trattasi di attività complesse che vedono il concorso delle diverse Componenti e Strutture operative costituenti il Servizio Nazionale della protezione civile (art. 6 ed 11 L. 225/92), compresi gli Enti e le Amministrazioni pubbliche e private che a vario titolo intervengono nella gestione di una reale emergenza. Sulla base della natura dell'evento di riferimento vengono individuati i soggetti maggiormente interessati dall'esercitazione, ed in relazione alla tipologia dell'evento stesso, da definirsi ai sensi di quanto disposto alle lettere a), b) e c) del comma 1 art. 2 L. 225/92, sarà individuato l'ambito delle esercitazioni che potranno essere quindi di due tipi:

- a) **Nazionali:** programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni o le Province Autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento. Durante la fase di programmazione, mediante il concorso delle componenti e delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile vengono definiti obiettivi e modalità di svolgimento.
- b) **Regionali o Locali:** promosse, programmate ed organizzate dalle Regioni o Province Autonome, dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, dagli enti locali o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale di protezione civile, relativamente ai piani di rispettiva competenza.

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare quanto riportato nella corrispondente pianificazione di emergenza, ovvero verificare la validità dei modelli organizzativi e di intervento.

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di un'esercitazione di protezione civile si possono distinguere in:

- l'ambito di riferimento e le località interessate;
- la data di svolgimento;

- la tipologia dell'esercitazione;
- le componenti e le strutture operative partecipanti;
- gli obiettivi dell'esercitazione;
- l'individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento;
- la definizione di uno scenario di rischio;
- la descrizione del sistema di allertamento;
- il sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, sedi e strutture operative);
- l'attivazione e l'utilizzo delle aree di emergenza;
- le modalità di risposta del sistema di protezione civile;
- le modalità di coinvolgimento della popolazione;
- il sistema di informazione alla popolazione;
- il cronoprogramma delle attività;
- stima dei costi anche in termini di applicazione dei benefici di legge;
- la valutazione dei risultati (de-briefing post-esercitativo per la valutazione delle lezioni apprese).

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito **documento di impianto** che deve essere condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano all'attività esercitativa.

L'esercitazione di protezione civile può, inoltre, distinguersi in:

- *esercitazione per posti di comando* (terminologia internazionale: *table-top*): dove si prevede esclusivamente l'attivazione dei centri operativi e della rete di telecomunicazioni per garantire lo scambio delle informazioni tra i centri stessi. I partecipanti dovranno coordinare, all'interno di un centro operativo, l'impiego simulato delle risorse in emergenza con lo scopo di verificare la tempistica di attivazione del sistema di comando e controllo nonché le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati.
- *esercitazione a scala reale* (terminologia internazionale: *full-scale*): in tal caso, oltre a quanto già previsto per una esercitazione per posti di comando, vengono effettuate azioni reali sul territorio, compreso l'eventuale coinvolgimento della popolazione. Tuttavia non si esclude che alcune azioni vengano effettivamente svolte ed altre, sebbene previste, non siano realmente attuate, ma solo simulate, effettuate cioè per "posti di comando".

L'organizzazione e la gestione di una esercitazione di protezione civile, essendo basata sulla simulazione di una emergenza reale, deve essere organizzata coinvolgendo sin da subito i diversi enti ed amministrazioni responsabili del coordinamento e dello svolgimento delle attività di soccorso e salvaguardia della popolazione e dei beni, alla stregua di quanto accadrebbe in una emergenza reale. Nella fase di progettazione dell'attività gli enti elaborano ciascuno il proprio modello di intervento mentre, nella fase di svolgimento dell'esercitazione, partecipano alle attività dei centri operativi e di coordinamento allestiti sul territorio garantendo, laddove previsto, l'impiego delle proprie risorse.

5.1.3.2 Prove di Soccorso

Le prove di soccorso sono attività operative finalizzate a verificare la capacità di intervento nel contesto della ricerca e del soccorso. Tali iniziative possono essere promosse ed organizzate da ciascuna delle strutture operative appartenenti al Servizio nazionale di protezione civile che garantisce, tramite l'impiego delle proprie risorse in termini di uomini, mezzi e materiali, lo svolgimento della prova.

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di una prova di soccorso si possono distinguere in:

- ambito di riferimento e località interessate;
- data di svolgimento;
- obiettivi;
- componente o struttura operativa che promuove e svolge la prova;
- cronoprogramma e descrizione delle attività.

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito documento di impianto che deve essere trasmesso alle Autorità territorialmente competenti per opportuna informazione e, se del caso, per le necessarie autorizzazioni.

5.1.3.3 Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001

Se il Comune, mediante il proprio gruppo Comunale di Protezione Civile, intende promuovere attività addestrative a livello locale avvalendosi dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001 può presentare istanza per l'attivazione solo per il tramite della Regione con le modalità riportate nella Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 02/08/2011, riportata in allegato al Capitolo 6, e riassunte nel **modulo M6 del Tomo Rosso**.

5.2 INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO

5.2.1 INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO

L'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, così come la legislazione in materia di rischio industriale (DPR 175/1988; Legge n. 137/1997 e D.Lgs. n. 334/99). Come esempio di quanto detto l'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 334/99 modificato dal D.Lgs. n. 238/05, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, prevede che il Comune, dove è localizzato lo stabilimento o che può subire le conseguenze di un incidente in un Comune limitrofo, deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili.

La divulgazione nel territorio delle informazioni relative ai rischi presenti è un compito di grande importanza in quanto il sistema territoriale, inteso come l'insieme dei sistemi naturale - sociale - politico, risulta essere più vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni

necessarie per mitigarne gli effetti. L'informazione della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.

L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere dentro e fuori la propria abitazione o luogo di lavoro.

5.2.1.1 **Finalità dell'Informazione**

La popolazione deve essere messa a conoscenza dei rischi potenziali presenti sul territorio, attraverso una mappatura delle possibili fonti di pericolosità al fine, in caso di necessità, di essere in grado di reagire adeguatamente adottando dei comportamenti che, oltre a ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per la propria famiglia, facilitino le operazioni di segnalazione, soccorso ed eventuale evacuazione.

Per un risultato di questo tipo, è necessario che esistano delle procedure di comportamento già elaborate e rese note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente o calamità che potrebbero presentarsi. Si dovrà quindi tener conto degli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione, che in linea di massima sono:

- informare i cittadini sul Sistema di Protezione Civile. Attualmente per il comune cittadino non è ben chiaro come sia organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che concorrono alla gestione dell'emergenza. Questo crea disorientamento nell'individuazione delle autorità responsabili a livello locale;
- informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di appartenenza;
- informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazione, etc.), la conoscenza dei fenomeni e le modalità da seguire in determinate situazioni di rischio servono a radicare nella popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile in concomitanza con un evento di crisi;
- informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la Stampa, sempre e soprattutto in tempo di normalità.

5.2.1.2 **Informazione Preventiva alla Popolazione**

Per quanto riguarda l'informazione in normalità è fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:

- le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio;
- le disposizioni del Piano d'Emergenza Comunale nell'area in cui risiede;
- come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

Questa attività potrà essere articolata in funzione della disponibilità di risorse economiche, e quindi si dovrà considerare l'opportunità di sviluppare e diffondere la conoscenza attraverso:

- programmi formativi scolastici;
- pubblicazioni specifiche per il territorio di appartenenza;
- articoli e spot informativi organizzati con i media locali.

5.2.1.3 Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001

Se il Comune intende promuovere attività formative sui rischi presenti utilizzando il proprio gruppo Comunale di Protezione Civile avvalendosi dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, può presentare istanza per l'attivazione per il tramite della Regione con le modalità riassunte nel **modulo M6** del **Tomo Rosso**.

5.2.2 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In caso di rischio dovuto alla presenza nel territorio comunale di rischi dovuti alla presenza di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, l'informazione alla popolazione è sempre una responsabilità del Sindaco, ma si ha la possibilità di appoggiarsi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 334/99 modificato dal D.Lgs. n. 238/05, al gestore dello stabilimento per il reperimento delle informazioni tecniche relative alle sostanze tossiche.

Le caratteristiche dell'informazione da divulgare, nel rispetto dei principi generali riportati nei precedenti paragrafi, sono esposte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: "*Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.*", di cui viene riportato uno stralcio del *Capitolo VII - Informazione alla Popolazione*. (Il seguente testo è estratto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: "*Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.*")

5.2.2.1 Campagna Informativa Preventiva

Il Sindaco predispose le campagne informative preventive per la popolazione e, se necessario, anche per le attività commerciali e produttive presenti nelle aree a rischio.

Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite nella Scheda informativa di cui all'allegato V del D.Lgs. 334/1999 e, qualora le notizie fossero insufficienti, possono essere richieste direttamente al gestore per una integrazione dei dati. A tal fine, il gestore deve fornire le informazioni con spirito di collaborazione supportando adeguatamente il Sindaco in questa specifica attività.

Le modalità di divulgazione dell'informazione sono a discrezione del Sindaco e possono far riferimento a quanto stabilito nelle "*Linee Guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale*" del Novembre 2006, che vengono allegate nel Capitolo 5.2 al presente piano e a cui si rimanda integralmente per approfondimenti sul tema.

5.2.2.2 Riproduzione della Scheda Informativa di cui all'allegato V del D.Lgs. 334/1999

La scheda informativa riportata nell'Allegato V del D.Lgs. 334/1999 è composta di nove sezioni di cui le prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante.

La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull'uomo e sull'ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare.

In sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco, unitamente all'AP, valuti i contenuti della scheda in ordine agli scenari incidentali trattati nel PEE al fine di integrare, aggiornare o modificare le notizie già divulgate, eventualmente richiedendo al gestore anche la riformulazione della predetta scheda. E' necessario, infine, che siano programmate esercitazioni per verificare la conoscenza del PEE e il livello di consapevolezza della popolazione nei confronti del rischio di incidente rilevante.

5.2.2.3 **Il Messaggio Informativo Preventivo e in Emergenza**

Un'adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento incidentale. La validità della campagna informativa si misura in termini di capacità della popolazione a collaborare con i soccorritori e a recepire correttamente il messaggio d'emergenza stabilito nel corso della campagna preventiva. È quindi necessario, in sede di pianificazione, stabilire i contenuti del messaggio da inoltrare in emergenza e le modalità con le quali dovrà essere diffuso.